

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2174-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(TESINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

Presentato il 27 gennaio 1993

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19,
recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi

(Relatore: **Francesco BARBALACE**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge” ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile ».

All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale ».

All'articolo 7:

al comma 1, al capoverso 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative »;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ».

All'articolo 8, al comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », sono inserite le seguenti: « come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese per il funzionamento dei comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e saranno rideterminate le attribuzioni del comitato centrale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) si dovranno disciplinare il sistema di versamento del contributo annuo di cui all'articolo 63, comma 1, della citata legge n. 298 del 1974, e il sistema di gestione delle quote degli iscritti all'albo da utilizzare esclusivamente per fare fronte al funzionamento del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali per l'albo;

b) si dovrà attribuire al comitato centrale autonoma facoltà di decidere annualmente l'importo del contributo di cui alla lettera a), dovuto dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli, nonché la facoltà di impartire disposizioni ai comitati regionali e provinciali in materia di rendicontazione delle spese sostenute per il loro funzionamento.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sarà determinata la composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, e sarà stabilito il numero dei componenti riservato alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo, ed in particolare le norme di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), all'articolo 4, primo comma, lettera f), e all'articolo 8, primo comma, lettera h), della citata legge n. 298 del 1974 ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, limitatamente ai casi di menomazioni che comportino pregiudizi alla guida.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 482 del 1968, appartenenti alle categorie degli orfani o delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « aderenti alla » sono sostituite dalle seguenti: « membri della »;

al comma 4, le parole: « aderenti ad uno dei Paesi » sono sostituite dalle seguenti: « di Paesi membri ».

Decreto-legge 26 gennaio 1993, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993.

**Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da lire centomila a lire ottocentomila. ».

2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso previsto dal terzo comma, si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. ».

ARTICOLO 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2951, primo comma, del codice civile non si applica, in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298.

ARTICOLO 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 4.

1. Nel caso di domanda di ingiunzione fondata su crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il giudice concede l'esecuzione provvisoria del decreto sempreché sia documentata l'esecuzione del trasporto e la somma richiesta rientri nei limiti della tariffa.

ARTICOLO 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

3. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

4. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

ARTICOLO 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30

aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10/1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10/1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. Qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato. ».

2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 25.000 ed a lire 50.000.

ARTICOLO 9.

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e portata dei veicoli.

3. Saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali dell'albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.

ARTICOLO 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. ».

ARTICOLO 11.

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi la riduzione del premio assicurativo INAIL si applica dopo un anno nel caso di un solo infortunio. Nel caso di più infortuni continua ad applicarsi la norma in vigore.

ARTICOLO 12.

1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

ARTICOLO 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella C della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi aderenti alla CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

4. Per gli autotrasportatori aderenti ad uno dei Paesi della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. I decreti di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.